

Sentenza della Corte costituzionale n. 199/2016

Materia: sistema tributario, tasse automobilistiche.

Parametri invocati: articoli 23, 117, comma secondo, lettera e), e 119, comma secondo, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), in riferimento agli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, inoltre, promosso questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. Le disposizioni impugnate recano un'esenzione dalla tassa automobilistica per certe categorie di autoveicoli e motoveicoli e sollevano dall'applicazione di sanzioni e interessi i contribuenti che non abbiano osservato i termini per corrispondere la tassa. Il ricorrente, premesso che la tassa automobilistica è un tributo erariale, il cui gettito è devoluto alle Regioni, deduce la violazione dei predetti articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. Sarebbe, inoltre, violato l'articolo 23 Cost. poiché l'articolo 8 della l.r. 8/2015, in relazione al nuovo comma 7ter introdotto nell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), attribuirebbe alla Giunta il potere di individuare con regolamento i veicoli destinatari dell'esenzione.

Nelle more del giudizio, l'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16, recante "Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche)", ha abrogato l'articolo 8 impugnato. Ne segue la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sostituzione, da parte della disposizione abrogata, del comma 7ter e all'introduzione del comma 7quater dell'articolo 1 della l.r. 36/2007. Essi, infatti, disciplinano l'esenzione dalla

tassa automobilistica a partire dal 1° gennaio 2016, e non hanno conseguentemente avuto applicazione, mentre è evidente il carattere soddisfacente dell'abrogazione (sentenza n. 149 del 2015). Viceversa, ha trovato applicazione il comma 7quiquies, come introdotto dall'articolo 8 impugnato, che esclude sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015, con la conseguenza che va decisa la relativa questione di legittimità costituzionale. Parimenti, secondo la Corte, non determina la cessazione della materia del contendere l'abrogazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della l.r. 14/2015, da parte dell'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.). Con riferimento al comma 4, che introduce una tassa di circolazione forfettaria in luogo della tassa automobilistica per taluni veicoli per l'anno 2015, va infatti rilevato che una norma del tutto analoga è stata introdotta dall'articolo 22 della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2016, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2016). Per effetto della sostanziale identità del contenuto precettivo e della carica lesiva, la questione va perciò trasferita sul nuovo testo della norma. Con riferimento ai commi 2 e 3, che esonerano da sanzioni e interessi i pagamenti tardivi della tassa automobilistica per il 2015, va invece rilevato che le disposizioni hanno avuto applicazione. La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 14/2015. La disposizione impugnata mantiene in vigore un regime di favore, in precedenza stabilito dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per i veicoli e motoveicoli di età compresa tra venti e ventinove anni di particolare interesse storico e collezionistico. Questo regime è stato abrogato dall'articolo 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), ma viene reintrodotta, a talune condizioni, dalla norma impugnata, attraverso la sostituzione della tassa automobilistica con una tassa di circolazione forfettaria. La tassa automobilistica è prevista, per quanto qui interessa, dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che permette alle Regioni di disciplinarla, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità indicati dalla legislazione statale. La Corte costituzionale, nel vigore del citato articolo 8, ha già ritenuto che tali limiti concernono anche le esenzioni, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato (sentenza n. 288 del 2012), così confermando la propria giurisprudenza anteriore (sentenze n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003). Deve perciò ribadirsi, secondo la Corte, che un intervento sull'esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide *“su [un] aspett[o] della disciplina sostanziale del tributo riservat[o] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”* (sentenza n. 455 del 2005), in violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. Anche le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della l.r. 8/2015, nella parte in cui introduce il comma 7quiquies dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, e dell'articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 14/2015, sono fondate. Le disposizioni impugnate hanno avuto l'effetto di prorogare il termine per corrispondere la tassa automobilistica per l'anno 2015, perché hanno esonerato da sanzioni e interessi chi ha versato l'importo dopo una certa data, posteriore a quella stabilita dalla normativa statale con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), in esecuzione della competenza esclusiva attribuita allo Stato sui tributi erariali dall'articolo

117, secondo comma, lettera e), Cost. Secondo la Corte, per valutare la legittimità di tale proroga occorre considerare, da un lato, che la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali (sentenza n. 288 del 2012), e, dall'altro, che *“alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa”* (sentenza n. 296 del 2003). In particolare, i termini di pagamento, e il correlato regime sanzionatorio in caso di inosservanza, non sono inclusi nell'oggetto del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), che attiene solo alle modalità di applicazione delle sanzioni, con carattere cedevole rispetto alla sopravvenuta normativa regionale (sentenza n. 507 del 2000), e non al regime sostanziale delle stesse (art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*), implicato dalle norme in questione. Le disposizioni impugnate hanno, perciò, violato gli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.